Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 15

8ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici, comunicazioni)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

82ª seduta (2ª pomeridiana): martedì 2 luglio 2019

Presidenza del presidente COLTORTI

DL 0340
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1251) ***Deputati MARINO ed altri. – Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche***, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1251) ***Deputati MARINO ed altri. – Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche***, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge 1251, già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta, di pubblicità dei lavori della seduta. Ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, tale forma di pubblicità verrà dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Procedo pertanto all'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunico che – come richiesto dalla Commissione all'unanimità nella seduta del 12 giugno 2019 – il Presidente del Senato, dopo aver ottenuto l'assenso del Governo, ha provveduto alla riassegnazione in sede deliberante del provvedimento in oggetto. Propongo dunque di dare per acquisite la relazione, la discussione generale e la fase di acquisizione dei pareri delle altre Commissioni svolte nel corso dell'esame in sede redigente. Propongo inoltre di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, in modo da poter procedere direttamente alle votazioni.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito. Passo pertanto alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto finale, metto ai voti il provvedimento nel suo complesso, nel testo identico a quello già approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,55.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1251

d'iniziativa dei deputati MARINO, MURA, DE MARTINI, PITTALIS, ROTELLI, BARBUTO, BARZOTTI, BRUNO BOSSIO, CABRAS, CADEDDU, CARINELLI, CORDA, DE LORENZIS, DEIANA, FICARA, GRIPPA, Alberto MANCA, PENTANGELO, PERANTONI, RAFFA, ROSSO, SCAGLIUSI, SCANU, SOZZANI, TERMINI e VALLASCAS, già approvato dalla Camera dei deputati

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche)

1. All'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il servizio di trasporto turistico è esercitato da:

a) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per l'infrastruttura ferroviaria nazionale e le linee ad essa interconnesse;

b) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, ovvero soggetti che già esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti;

c) altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purché posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all'esercizio».

b) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto di cui al comma 1-*bis* che eserciterà il servizio di trasporto turistico».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00